

## Intendono

- a) Porre in essere azioni a sostegno dell'occupabilità delle fasce deboli definite nel quadro normative di riferimento (art. 4 della L. 381/91, piano territoriale ai sensi della legge L. 286/98, L. 68/99, atti amministrativi del Comune di Terni che regolamentano l'accesso alle prestazioni) in particolare: persone ex tossicodipendenti inserite in programmi di reinserimento, persone tossicodipendenti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento, persone condannate ammesse a misure alternative alla detenzione, persone con problemi di alcooldipendenza, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, immigrati con regolare permesso di soggiorno, persone in situazione temporanea di disagio economico con una particolare attenzione per i nuclei familiari con presenza di minori;
- b) Sperimentare azioni per la facilitazione dell'occupabilità delle fasce deboli considerando l'occupabilità un'azione complessa, integrata, innovativa, sperimentale, tesa a :
- contrastare l'influenza delle barriere che ostacolano l'accesso al mercato del lavoro, in virtù dell'acquisizione che l'esclusione sociale è un fenomeno multidimensionale e che può manifestarsi non solo nella mancanza di lavoro e un insufficiente livello di reddito, ma anche come condizione di svantaggio in ambiti diversi, quali l'istruzione, la salute, l'abitazione, ecc. ;
  - sostenere la progettazione e lo svolgimento di percorsi individualizzati tesi all'autonomia della persona;
  - avvicinare la persona al modo produttivo reale;
- c) Razionalizzare e integrare l'offerta dei servizi esistenti (innovazione di prodotto);
- d) Sperimentare tecniche e strumenti per i percorsi individualizzati di inclusione lavorativa (innovazione di processo);
- e) Valutare i risultati della sperimentazione e prevedere fasi successive di estensione del modello messo a punto (riprogettazione e ampliamento dell'accordo);

### Visti i seguenti riferimenti normativi

- L. 328/2000
- la L.R. 3/97

- il Piano Sociale Nazionale, triennio 2000-2002
- il Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002
- Il Piano Sociale di Zona – Ambito Territoriale n° 10, triennio 2000-2002
- L. 104/92
- Dpcm 13/01/2000
- L. 68/99
- L. R. 41/98
- Piano Regionale del lavoro, triennio 2000-2002

### **sottoscrivono il seguente Protocollo operativo**

#### **1. I Servizi interessati**

I Servizi, nelle prime due fasi di attuazione del protocollo (vedi successivo art 3), sono:

**Il Centro per l'Impiego di Terni, i I Servizio Sociale del Comune di Terni (servizi sociali di base, ufficio della cittadinanza, Servizio per l'Integrazione al Lavoro).**

#### **2. L'oggetto**

Percorsi integrati e modalità operative di orientamento, sostegno psico sociale, accompagnamento e mediazione lavorativa, volti all'incremento del potenziale di occupabilità delle fasce deboli, sperimentando l'attivazione di progetti che possono prevedere inserimenti lavorativi di tipo dipendente o autonomo.

#### **3. Attuazione del protocollo: fasi e durata**

Il presente protocollo si attua in tre fasi :

1° fase di sperimentazione del presente accordo operativo nel corso di 18 mesi di durata;

2° fase di verifica e valutazione del processo attivato e dei risultati raggiunti, durata 6 mesi;

3° fase di estensione del protocollo, finalizzata alla riprogettazione ampliata del modello sperimentato attraverso il confronto e il coinvolgimento pieno con i soggetti del sistema locale (altri Servizi pubblici, privato sociale, privato profit, ecc.), durata 6 mesi.

#### **4. Il programma: le azioni**

**A) Azioni di invio e comunicazione tra i due enti**

- creazione di un'interfaccia tra i servizi sociali (servizio sociale di base e ufficio della cittadinanza) e il Centro per l'Impiego di Terni con l'individuazione di referenti tecnici sia presso il Centro per l'Impiego di Terni e il Comune di Terni che verranno nominati con successivo atto dirigenziale.

#### **B) Azione di integrazione tra i servizi**

- accordi operativi e procedure per l'invio degli utenti del Centro per l'Impiego verso i Servizi sociali di base, per coloro che si trovano in situazione di disagio economico e abitativo;
- accordi operativi e procedure per l'invio degli utenti dei servizi sociali di base verso il servizio orientamento, ai fini dell'applicazione D.Lgvo 181/00 e della l. 68/99 garantendo priorità di accoglienza per costoro in relazione ai tempi di effettuazione del colloquio orientativo;
- integrazione della composizione del Comitato Tecnico della L. 68/99 con un componente tecnico del Comune di Terni e approfondimenti operativi sulle linee di indirizzo regionale in materia dell'applicazione della l. 68/99;
- mediazione lavorativa rivolta alle aziende, sia che afferiscono spontaneamente al centro per l'impiego, sia aziende selezionate e contattate direttamente dagli operatori coinvolti (operatori del Centro per l'Impiego e operatori SIL);
- progettazione ed accesso a banche dati "sensibili" sulle disponibilità aziendali per la realizzazione di inserimenti lavorativi e tirocini;
- consulenza normativa in materia di lavoro da parte del Centro per l'Impiego;
- consulenza aziendale da parte del SIL.

#### **c) Azioni per la facilitazione dell'occupabilità**

- assegnazione di priorità per l'accesso a finanziamenti erogati nei bandi ob. 3 per bouns formativi individuali e aiuti all'occupazione;
- partecipazione ad azioni comunitarie al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.

#### **d) Azioni volte all'approfondimento metodologico**

- messa a punto di un metodo di counselling orientativo per le fasce deboli;
- modellizzazione di percorsi tipo per l'accompagnamento al lavoro delle fasce deboli (sostegno psico-sociale, orientamento, mediazione, tutoraggio);
- messa a punto degli strumenti del monitoraggio e della verifica finale.

### 5. Attuazione del protocollo

Per l'attuazione del protocollo viene istituito di un team interistituzionale con funzione di progettazione operativa, definizione dei percorsi di integrazione, delle procedure per l'invio dai Centri per l'impiego ai servizi sociali e viceversa, degli strumenti di connessione coordinamento e monitoraggio delle azioni previste.

Il team interistituzionale sarà composto da massimo tre persone per il Comune di Terni e tre persone per il Centro per l'impiego e, in relazione all'azione da progettare, e sarà ampliato con le professionalità tecniche ritenute più utili.

Il team è un gruppo di lavoro tecnico, le professionalità coinvolte al suo interno avranno un ruolo paritetico e funzionerà con un metodo proprio dei gruppi di lavoro.

Il team si riunirà periodicamente, almeno una volta al mese, ed ogni azione verrà progettata anche con finalità di aggiornamento e approfondimento interno.

Terni, li .....

Il Comune di Terni nella persona del Direttore Dott.ssa Danila Virili

.....

La Provincia di Terni nella persona del Dirigente Dott. Franco Fogliano

.....

**Accordo operativo tra i Comuni di Terni, Narni, Orvieto - in rappresentanza degli Ambiti Territoriali 10, 11 e 12 - l' ASL 4 Terni e la Provincia di Terni, in materia di azioni per l'occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.**

**Premesso che**

Le parti interessate dal presente accordo, sulla base della pianificazione regionale e locale che ha teso a promuovere e perseguire l'integrazione tra i diversi settori ed aree di intervento in materia sociale, socio-sanitaria, del lavoro e della formazione vogliono riconoscere e valorizzare la collaborazione fra gli enti, ottimizzando le sinergie esistenti e potenziali in una logica di rete, per favorire l'integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli; intendono promuovere l'integrazione tra le aree di intervento in materia sociale, socio-sanitaria, del lavoro e della formazione; riconoscere e valorizzare la collaborazione fra gli enti, ottimizzando le sinergie già esistenti e potenziali entro una logica di sistema, al fine di sostenere l'inclusione sociale e lavorativa delle fasce deboli.

**In particolare, le parti interessate si prefiggono la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:**

a) migliorare e creare le condizioni per l'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più deboli della popolazione, attraverso l'attivazione di processi che agiscano contemporaneamente dal lato delle persone, dal lato dei Servizi e dal lato delle aziende;

b) incidere sulle condizioni alla base dell'esclusione socio-lavorativa attraverso:

- il riconoscimento delle fasce deboli in ordine alla specificità delle variabili psicologiche, sociologiche, economiche e culturali;

- il coordinamento degli interventi di tipo sociale, socio-assistenziale, sociosanitario con quelli di tipo formativo e di inserimento lavorativo;

c) promuovere approcci d'intervento individualizzati per l'attivazione e lo sviluppo delle risorse della persona.

**Visti i seguenti riferimenti normativi**

L. 381/91

L. 328/2000

LR. 3/97

Piano Sociale Nazionale

Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002

Piani Sociali di Zona per il triennio 2000 -2002

L. 104/92 e successive modificazioni

Dpcm 13/01/2000

Dpcm 14/02/2001

L. 68/99

LR. 41/98

Piano Regionale del lavoro, triennio 2000-2002

**sottoscrivono il seguente Accordo Operativo**

1. I Servizi interessati sono:

**per la Provincia di Terni: i Centri per l'Impiego di Terni ed Orvieto;**

**per l'ASL n. 4 di Terni: il Servizio sociale, con particolare riferimento agli Operatori Sociali del Servizio Inserimento Lavorativo, gestito in delega per conto dei Comuni e i Servizi Sociosanitari territoriali;**

**per il Comune di Terni: in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale n° 10, il Servizio Sociale di Base, gli Uffici della Cittadinanza, il Servizio per l'Integrazione al Lavoro;**

**per il Comune di Narni : in qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale 11, l'Ufficio della Cittadinanza e i Servizi Sociali.**

**per il Comune di Orvieto: in qualità di Comune capofila dell'Ambito territoriale 12, l'Ufficio della Cittadinanza e i Servizi Sociali;**

inserimento degli utenti dei Centri per l'Impiego che presentino particolari problematiche sociali anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali di base dei Comuni e/o della ASL e dei Servizi socio-sanitari;

mediazione lavorativa rivolta alle aziende, sia che afferiscano spontaneamente ai centri per l'impiego, sia che vengano selezionate e contattate direttamente dagli operatori coinvolti (operatori del Centro per l'Impiego e operatori dei SIL del Comune di Terni e dell'ASL);

progettazione ed accesso a banche dati "sensibili" sulle disponibilità aziendali per la realizzazione di inserimenti lavorativi e tirocini;

consulenza normativa in materia di lavoro da parte del Centro per l'impiego;

c) azioni per la facilitazione dell'occupabilità

individuazione delle priorità per l'accesso a finanziamenti erogati nei bandi Ob. 3 per bonus formativi individuali e aiuti all'occupazione;

partecipazione ad azioni comunitarie al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.

d) azioni volte all'approfondimento metodologico

messa a punto di un metodo di counseling orientativo per le fasce deboli;

predisposizione di procedure tipo per l'accompagnamento al lavoro delle fasce deboli (sostegno psico-sociale, orientamento, mediazione, tutoraggio);

messa a punto degli strumenti del monitoraggio e della verifica finale.

## 5. Attuazione dell'accordo

Per l'attuazione dell'accordo viene istituito un team interistituzionale con funzione di progettazione operativa, degli strumenti di connessione, coordinamento e monitoraggio delle azioni previste all'art.4 del presente Accordo operativo.

Il team interistituzionale sarà composto da massimo 3 rappresentanti per l'ASL 4 di Terni, 3 rappresentanti per il Centro per l'Impiego e 3 rappresentanti per gli Ambiti Territoriali. Il team, in relazione all'azione da progettare, potrà essere ampliato con le professionalità tecniche ritenute più utili.

ALL. 6

**PROVINCIA DI TERNI**  
**CENTRI PER L'IMPIEGO DI TERNI ED ORVIETO**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI TERNI,  
CASA CIRCONDARIALE DI TERNI, CASA DI  
RECLUSIONE DI ORVIETO, CENTRO DI SERVIZIO  
SOCIALE ADULTI DI SPOLETO E CENTRO DI  
SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI PERUGIA IN  
MATERIA DI AZIONI PER L'OCCUPABILITÀ DELLE  
PERSONE DETENUTE O INTERNATE NEGLI  
ISTITUTI PENITENZIARI, DEI CONDANNATI E  
DEGLI INTERNATI AMMESSI ALLE MISURE  
ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E AL LAVORO  
ALL'ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.  
354/75, ATTRAVERSO PERCORSI INTEGRATI E  
MODALITÀ OPERATIVE DI INTERVENTO.**



**Protocollo d'Intesa tra Provincia di Terni, Casa Circondariale di Terni, Casa di Reclusione di Orvieto, Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia in materia di azioni per l'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.**

La Provincia di Terni attraverso i Centri per l'Impiego di Terni ed Orvieto, Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di Orvieto e il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto, Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) Porre in essere azioni a sostegno dell'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75 definite nel quadro normative di riferimento.
- b) Sperimentare azioni per la facilitazione dell'occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75 considerando la stessa un'azione complessa, integrata, innovativa, sperimentale, tesa a :
  - contrastare l'influenza delle barriere che ostacolano l'accesso al mercato del lavoro, in virtù dell'acquisizione che l'esclusione sociale è un fenomeno multidimensionale e che può manifestarsi non solo nella mancanza di lavoro e un insufficiente livello di reddito, ma anche come condizione di svantaggio in ambiti diversi, quali l'istruzione, la salute, l'abitazione, ecc.
  - sostenere la progettazione e lo svolgimento di percorsi individualizzati tesi all'autonomia della persona
  - avvicinare la persona al mondo produttivo reale.
- c) razionalizzare e integrare l'offerta dei servizi esistenti;
- d) sperimentare tecniche e strumenti per i percorsi individualizzati di inclusione lavorativa (innovazione di processo);
- e) stabilire tra i servizi una relazione continua nel tempo, volta a monitorare gli esiti del percorso del soggetto;

- f) valutare i risultati della sperimentazione e prevedere fasi successive di estensione del modello messo a punto (riprogettazione e ampliamento dell'accordo).

### **Visti i seguenti riferimenti normativi**

- L. 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"
- L. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali"
- L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Piano Sociale Nazionale
- Piano Sociale Regionale, triennio 2000-2002
- LR. 41/98
- Piano Regionale del lavoro, triennio 2000-2002

### **La Provincia di Terni, la Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia concordano quanto segue:**

1. di attivare percorsi integrati e modalità operative di orientamento, sostegno psico-sociale, accompagnamento e mediazione lavorativa, volti all'incremento del potenziale di occupabilità delle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75, sperimentando l'attivazione di progetti che possono prevedere inserimenti in attività formativa e/o lavorativa;

#### **2. di sviluppare le attività in tre fasi:**

1° fase di sperimentazione del presente protocollo nel corso di 18 mesi di durata

2° fase di verifica e valutazione del processo attivato e dei risultati raggiunti, durata 6 mesi

3° fase: estensione del protocollo finalizzata alla riprogettazione ampliata del modello sperimentato attraverso il confronto e il coinvolgimento pieno con i soggetti del sistema locale (altri Servizi pubblici, privato sociale, privato profit, ecc.), durata 6 mesi;

### **3. Di attuare il programma in azioni:**

#### **A) di invio e comunicazione tra gli enti**

- Creazione di un'interfaccia tra la Casa Circondariale di Terni, la Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia e i Centri per l'Impiego della Provincia di Terni con l'individuazione di referenti tecnici appartenenti ai servizi interessati dal presente accordo che verranno nominati con successivo atto.

#### **B) di integrazione tra i servizi**

- accordi operativi e procedure per l'invio degli utenti dalla Casa Circondariale di Terni, dalla Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e i Centri di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e Perugia verso i Centri per l'Impiego qualora si trovino in situazione di poter dichiarare autonomamente l'immediata disponibilità al lavoro, così come citato nel D. Lgs.181/2000 e D. Lgs.297/2003, garantendo priorità di accoglienza per costoro in relazione ai tempi di effettuazione dei colloqui previsti.
- Il servizio mediazione del Centro per l'Impiego si impegna a censire e quindi consentire l'accesso alla banca dati delle aziende che dichiarano la disponibilità ad attivare inserimenti lavorativi e tirocini verso soggetti svantaggiati
- Sarà prevista una consulenza normativa e, se del caso, un aggiornamento in materia di lavoro da parte del Centro per l'impiego nei confronti degli operatori della Casa Circondariale di Terni, Casa di Reclusione di Orvieto, il Centro di Servizio Sociale Adulti di Spoleto e il Centro di Servizio Sociale Adulti di Perugia;
- La Provincia di Terni, per mezzo dei Servizi dei Centri per l'Impiego è disponibile a dei moduli formativi rivolti a quanti operano con soggetti reclusi od internati, attraverso l'utilizzo della scheda anagrafica e professionale che consente la valutazione delle disponibilità professionali.

#### **C) di facilitazione dell'occupabilità**

- assegnazione di priorità per l'accesso a finanziamenti erogati nei bandi Ob.3 per bonus formativi individuali e aiuti all'occupazione nella misura B1;
- azioni comunitarie "dedicate" (Misura B1 – Bando Multimisura Ob.3) al fine di reperire risorse economiche aggiuntive.

ALL. 1

6-8-2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA - Parti I, II (serie generale) N. 32 1535

PARTE PRIMA

## LEGGI - REGOLAMENTI DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

### LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

**Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

### INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N.41

Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il sostegno finanziario a specifiche iniziative in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell'occupazione e il superamento dei fenomeni di precarietà nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati e nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.

*(Modificazioni e integrazioni dell'art. 3 della L.R. 41/1998)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.»

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 41/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.R. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 41/1998 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n.14.»

4. All'articolo 3, comma 3 della L.R. 41/1998 sono soppresse le parole «nonché per l'attuazione di programmi triennali».

Art. 3.

*(Modificazione del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 41/98)*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.»

Art. 4.

*(Modificazione dell'art. 6 della L.R. 41/1998)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.»

2. Al comma 4, primo periodo dell'art. 6 della L.R. 41/98 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle parole «comma 3».

Art. 5:

*(Programma annuale regionale delle politiche del lavoro)*

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Il Programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla Giunta regionale.

1536 6-8-2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA - Parti I, II (serie generale) N. 32

3. In sede di approvazione del Programma annuale regionale la Giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell'occupazione, di cui al Trattato C.E. e relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

4. Il Programma annuale regionale determina in particolare:

a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all'articolo 6;

b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;

c) la ripartizione delle risorse tra Regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le province;

d) le finalità specifiche dei finanziamenti;

e) gli ambiti territoriali prioritari;

f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;

g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;

h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;

i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;

j) le modalità di gestione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della L.R. 18 aprile 1997, n. 14.

5. Il Programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all'articolo 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.

#### Art. 6.

##### (Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono rivolti a:

a) affiancare le azioni di sostegno ai Centri per l'impiego, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi dedicati ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, agli inoccupati e ai disoccupati di lunga durata;

b) promuovere, assistere e rafforzare, sulla base di progetti condivisi dai lavoratori, percorsi di transizione e/o reingresso nella vita attiva, anche attraverso interventi di formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito, finalizzati all'attuazione dei progetti medesimi;

c) sperimentare progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione e l'aiuto all'occupazione, anche attraverso la parziale trasferibilità in caso di assunzione e l'attivazione di misure di tutela in caso di interruzione, indipendente dalla volontà dei lavoratori, dei percorsi di formazione;

d) conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni, ai lavoratori iscritti all'apposita gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori occupati con contratto a termine, nonché alle problematiche di genere, utilizzando anche, nell'ambito di accordi sindacali, l'istituto del part-time a tempo indeterminato e del tele-lavoro, realizzato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la copertura delle spese per la formazione professionale;

e) favorire e incentivare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino regionale anche attraverso il sostegno al consolidamento delle attività autonome;

f) rafforzare, attraverso ulteriori incentivi economici e il sostegno all'attuazione degli obblighi formativi, l'utilizzo dei contratti a causa mista e in particolare dell'apprendistato e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, operando in raccordo con i centri per l'impiego, e sostenere la mobilità europea dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'apprendistato, la concessione degli ulteriori incentivi economici a carattere regionale è subordinata all'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda in misura non inferiore a centoventi ore annue ed alla certificazione della stessa;

g) sostenere, sulla base degli accordi sindacali aziendali e/o territoriali, sperimentazioni e progetti di incremento degli organici, utilizzando la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e interventi di riorganizzazione aziendale, specie quelle prodotte da innovazioni tecnologiche, privilegiando i progetti mirati a coniugare tali processi con lo sviluppo professionale e culturale dei lavoratori;

h) sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), la Direzione regionale del lavoro, l'Osservatorio regionale per l'Umbria sul lavoro nero, economia sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza tecnica e consulenza alle imprese per l'utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione;

i) sostenere le esperienze di lavoro, quali tirocini, borse di lavoro, piani d'inserimento professionale, affiancando ai benefici previsti dalle normative nazionali e comunitarie ulteriori benefici per i soggetti destinatari delle misure, al fine di rafforzare le attività di tutoraggio a tutti i livelli e di sostenere la mobilità europea dei lavoratori;

j) sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire l'occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata;

k) sostenere, nell'ambito della concertazione con le

parti sociali, altre misure e iniziative mirate alla realizzazione delle finalità generali del presente titolo, anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali in tutti i percorsi in cui la loro partecipazione, a giudizio della Giunta regionale, è ritenuta utile per l'efficacia dell'azione.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la regola del *de minimis*, così come disciplinata dalla normativa comunitaria.

#### Art. 7.

##### (Gestione amministrativa)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Esse gestiscono, in particolare, in base alla disponibilità finanziaria determinata dal Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, l'erogazione dei benefici finanziari previsti dal presente titolo.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale e le province disciplinano, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Programma annuale regionale, i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per l'attuazione del presente titolo.

3. In base alla natura delle iniziative approvate, la Regione e le province possono stipulare con i soggetti ammessi al finanziamento apposite convenzioni o accordi, nell'ambito delle quali vengono regolati i reciproci impegni.

4. Al fine di verificare il pieno e il coerente utilizzo delle risorse assegnate con il Programma annuale regionale, le province forniscono annualmente all'amministrazione regionale un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

#### Art. 8.

##### (Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione)

1. La Regione, le province e i centri per l'impiego questi ultimi come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere d'intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell'ambito della realizzazione delle finalità e degli obiettivi indicati dalla L.R. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l'impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all'allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

3. L'Agenzia Umbria lavoro, in relazione alle competenze attribuite dalla L.R. 41/1998, titolo quinto, conduce attività di monitoraggio, sulla base delle direttive della Giunta regionale, tenendo conto della natura degli interventi predisposti, in raccordo con le province e con riferimento alle disponibilità finanziarie loro attribuite annualmente, attivando - se del caso ed in relazione al

contenuto delle attività programmate annualmente - forme di collaborazione con gli altri enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché con le società a prevalente partecipazione regionale.

4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell'intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell'anno successivo.

#### TITOLO II

##### DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

#### Art. 9.

##### (Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo regionale», istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, nonché l'istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 della legge 68/1999.

#### Art. 10.

##### (Destinazione del Fondo)

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### Art. 11.

##### (Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sono:

a) i datori di lavoro privati e pubblici;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

d) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;

1538 6-8-2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA - Parti I, II (serie generale) N. 32

e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

## Art. 12.

*(Interventi non ammissibili a finanziamento)*

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle iniziative indicate nell'articolo 10.

## Art. 13.

*(Comitato regionale)*

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.

2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

3. Il Comitato regionale è composto:

a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;

c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita;

d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita;

e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni.

4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell'Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.

7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

## Art. 14.

*(Programma annuale di intervento)*

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 13, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il Programma annuale contiene:

a) le priorità di intervento;

b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;

c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

## Art. 15.

*(Compiti delle province)*

1. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma di cui all'articolo 14 competono alle province, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

## TITOLO III

## NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI

## Art. 16.

*(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il «Fondo regionale per le politiche attive del lavoro» ed è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Investimenti in favore dell'occupazione».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale e nel programma annuale regionali per le politiche attive del lavoro concorrente, in quanto compatibili, le risorse derivanti dalla Convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione dell'Umbria ai sensi del D.Lgvo 81/2000, i fondi derivanti

dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, articolo 5, comma 1, lettera b), rientri, recuperi ed economie sugli interventi finanziati, ulteriori assegnazioni statali e i fondi di provenienza comunitaria per le politiche del lavoro.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo II della presente legge si fa fronte con le risorse stanziare nel «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» istituito dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18.

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 17.  
(Abrogazione)

1. È abrogato l'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.
2. È abrogato il comma 7 dell'art. 9 della L.R. 41/1998.

Art. 18.  
(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della L.R. 41/1998, come modificato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano triennale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale adotta linee programmatiche transitorie, in armonia con la vigente programmazione regionale, generale e dei settori collegati, e in base al Documento annuale di programmazione.

3. Il primo Comitato regionale di cui all'articolo 13 è istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza delle Commissioni tripartite, regionale e provinciali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Grossi, deliberazione n. 1629 del 27 novembre 2002, atto consiliare n. 1530 (VII<sup>a</sup> legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti II<sup>a</sup> «Attività economiche - assetto ed utilizzazione del territorio - ambiente ed infrastrutture - formazione professionale» in sede referente e I<sup>a</sup> «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali» in sede consultiva, l'8 gennaio 2003.

— Effettuate sull'atto le seguenti audizioni: 20 febbraio 2003 a Perugia, 27 febbraio 2003 a Gubbio, 13 marzo 2003 a Terni, 27 marzo 2003 a Foligno e 10 aprile 2003 a Orvieto.

— Testo licenziato dalla II<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 29 maggio 2003, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Tippolotti per la maggioranza e dai consiglieri Melasecche Germini e Donati per la minoranza e con il parere consultivo espresso dalla I<sup>a</sup> commissione consiliare permanente il 16 gennaio 2003 (Atto n. 1530/bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 15 luglio 2003, deliberazione n. 306.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro (Servizio politiche attive del lavoro) in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego», è pubblicata nel S.O. n. 3 al *B.U.R.* n. 72 del 2 dicembre 1998.

Note all'art. 1, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;